



Comune di Avigliana

Provincia di Torino

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato dal Consiglio Comunale in data 19/12/2001 con deliberazione n. 137

Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/07/2003 con deliberazione n. 111

Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/06/2004 con deliberazione n. 104

Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/06/2005 con deliberazione n. 81

Modificato dal Consiglio Comunale in data 28/11/2005 con deliberazione n. 158

Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/11/2015 con deliberazione n. 77

Modificato dal Consiglio Comunale in data 09/05/2016 con deliberazione n. 18

Modificato dal Consiglio Comunale in data 27/04/2022 con deliberazione n. 41

Modificato dal Consiglio Comunale in data 20/12/2023 con deliberazione n. 80

Modificato dal Consiglio Comunale in data 22/04/2024 con deliberazione n. 13

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	<i>Finalità</i>	pg.6
Art. 2	<i>Oggetto e applicazione</i>	pg.6
Art. 3	<i>Definizioni</i>	pg.6
Art. 4	<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	pg.7
Art. 5	<i>Vigilanza</i>	pg.8
Art. 6	<i>Sanzioni</i>	pg.8

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7	<i>Comportamenti Vietati</i>	pg.10
Art. 8	<i>Altre attività vietate</i>	pg.11
Art. 9	<i>Nettezza del suolo e dell'abitato</i>	pg.12
Art. 10	<i>Rifiuti</i>	pg.13
Art. 11	<i>Spurgo Pozzi Neri e Fosse Biologiche</i>	pg.14
Art. 12	<i>Sgombero neve</i>	pg.15

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13	<i>Manutenzione delle facciate degli edifici</i>	pg.16
Art. 14	<i>Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</i>	pg.16

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15	<i>Divieti</i>	pg.17
Art. 16	<i>Disposizioni sul verde privato</i>	pg.17

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

Art. 17	<i>Disposizioni Generali</i>	pg.19
---------	------------------------------	-------

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 18	<i>Occupazioni per manifestazioni</i>	pg.20
Art. 19	<i>Occupazioni con spettacoli viaggianti</i>	pg.21
Art. 20	<i>Occupazioni con elementi di arredo</i>	pg.21
Art. 21	<i>Occupazioni con strutture pubblicitarie</i>	pg.22
Art. 22	<i>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</i>	pg.23
Art. 23	<i>Occupazioni per attività di riparazione di veicoli</i>	pg.23
Art. 24	<i>Occupazioni per traslochi</i>	pg.24
Art. 25	<i>Occupazione del soprassuolo</i>	pg.24
Art. 26	<i>Occupazioni per comizi e raccolta firme</i>	pg.24

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 27	<i>Occupazioni con dehors</i>	pg.25
Art. 28	<i>Occupazioni per esposizioni di merci</i>	pg.25
Art. 29	<i>Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali</i>	pg.26
Art. 30	<i>Commercio in forma itinerante</i>	pg.26
Art. 31	<i>Mestieri girovaghi</i>	pg.27

TITOLO IV
SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Art. 32	<i>Balneazione</i>	pg.28
Art. 32 bis	<i>Attività Subacquea</i>	Pg.28
Art. 33	<i>Controllo dei livelli di minima del Lago Grande</i>	pg.28
Art. 34	<i>Navigazione fluviale e lacuale</i>	pg.29

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SUI PERCORSI LUNGO I LAGHI

Art. 35	<i>Disciplina del percorso lungo lago grande</i>	pg.30
Art. 36	<i>Disciplina del percorso lungo lago piccolo</i>	pg.32

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI

Art. 37	<i>Licenza Comunale per l'esercizio del noleggio</i>	pg.33
---------	--	-------

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

SEZIONE I

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 38	<i>Disposizioni generali</i>	pg.34
Art. 39	<i>Lavoro notturno</i>	pg.34
Art. 40	<i>Spettacoli e trattenimenti</i>	pg.35
Art. 41	<i>Abitazioni private</i>	pg.35
Art. 42	<i>Strumenti musicali</i>	pg.36

Art. 43	<i>Schiamazzi notturni</i>	pg.36
Art. 44	<i>Dispositivi acustici antifurto</i>	pg.36

TITOLO VI

MANTENIMENTO TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 45	<i>Tutela degli animali domestici</i>	pg.37
Art. 46	<i>Protezione della fauna selvatica</i>	pg.37
Art. 47	<i>Divieti specifici</i>	pg.37
Art. 48	<i>Animali molesti</i>	pg.38
Art. 49	<i>Mantenimento dei cani</i>	pg.38
Art. 50	<i>Animali liberi</i>	pg.38

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 51	<i>Servizi igienici</i>	pg.39
Art. 52	<i>Amministrazione degli stabili</i>	pg.39

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53	<i>Abrogazioni</i>	pg.40
---------	--------------------	-------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della Comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2

OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Occupazione d'aree e spazi pubblici;
 - c) Acque interne;
 - d) Quietè pubblica e privata;
 - e) Protezione e tutela degli animali;
 - f) Attività commerciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, A.R.P.A e dell'Ente Parco di Avigliana, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio Urbano tutto, ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso Pubblico costituita nei modi e nei tempi di legge, nonché le vie private aperte al Pubblico passaggio, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale e le aree di proprietà privata non recintate;
- b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) Le acque interne, le loro difese spondali (argini, fasce di rispetto fluviali), le acque demaniali catastalmente individuate, i corsi d'acqua minori regolamentati da specifica norma urbanistica;
- d) I monumenti, i portici, gli edifici segnalati e vincolati dalla Sovrintendenza e menzionati dal piano del centro storico;
- e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti;
- g) I parcheggi e gli altri spazi destinati ad uso pubblico anche solo tramite prescrizioni nella concessione, autorizzazione o convenzione edilizia;
- h) Gli spazi posti su manufatti realizzati direttamente dal Comune o in scomputo oneri di urbanizzazione, trascorsi cinque anni dalla realizzazione senza contestazioni legali da parte dei proprietari;
- i) Gli spazi dimessi o assoggettati all'uso pubblico a seguito di prescrizioni connesse al rilascio di concessioni / autorizzazioni edilizie o procedure di programmazione negoziata.
- j) Le aree ed i beni assoggettati ad usi civici;

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazioni,
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comunali è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.
4. Con il termine "Arredo Urbano" s'intendono tutti gli interventi che comportano la realizzazione/gestione di opere quali marciapiedi, piste ciclopedonali, pozzi, panchine, siepi, alberature, fioriere, tinteggiature, rivestimenti murari, ecc....

ART. 4

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano in via generale, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di

concessione/autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione. Quando sussistono ragioni di particolare urgenza o quando l'utilizzo riguarda superfici non superiori a mq quattro e durata non superiore al giorno il diniego o l'autorizzazione possono essere concesse dal funzionario responsabile sentiti, solo oralmente, i pareri degli altri uffici competenti.

4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione/autorizzazione.
5. Le concessioni/autorizzazioni che sono utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, possono essere revocate dal funzionario responsabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, lo stesso quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5

VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, dell' A.R.P.A., dell'Ente Parco, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza, oltre ai componenti del gruppo di protezione civile limitatamente alle loro competenze ed attribuzioni.
2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma uno, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, con l'obbligo di rapporto di cui al comma due.

ART. 6

SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente; la procedura sanzionatoria amministrativa applicata è quella prevista dalla Legge 24/11/1981 n° 689.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una sanzione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore od incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubbliche condutture e servizi della pubblica illuminazione;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi pergioghi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi d'arredo urbano di pubblica utilità;
 - d) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - e) Occupare marciapiedi o tratti di strade riservate ai pedoni con oggetti ingombranti o soffermarsi a scopo di vendite ambulanti; nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sulle pubbliche condutture e sulla pubblica illuminazione oggetti esposti in vendita;
 - f) Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o delle tabelle del servizio di trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;
 - g) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle proprietà private;
 - h) Scuotere, spolverare o sbattere sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc...
 - i) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni, salvo diversa destinazione del gioco;
 - j) Praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio, disturbo o ingombro, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; è parimenti vietato lanciare sassi e palle di neve;
 - k) Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dagli spazi a ciò destinati;
 - l) Impedire con veicoli o altro l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - m) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc...) al pubblico decoro, alla moralità ed al buon costume, o

che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- n) Non raccogliere in appositi sacchetti, fuori dalle aree segnalate a ciò destinate, le deiezioni dei cani;
- o) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p) Sparare mortaretti, petardi ed utilizzare bombolette spray schiumogene.
- q) Ostruire i corsi d'acqua dei fossati, canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi liquidi e solidi;
- r) Affiggere od installare materiali pubblicitari (stendardi, striscioni, cartelli, ecc...) suscettibili di essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientemente stabili;
- s) Non rimuovere entro 5 gg. dal termine della manifestazione i materiali di cui alla precedente lettera t ;
- t) Strappare fiori e rovinare il manto erboso nei giardini pubblici.

ART. 8

ALTRE ATTIVITA' VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) Ammassare nelle strade ed in generale nelle aree in disponibilità pubblica, nelle aree di pertinenza delle case, nei terreni di proprietà privata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie edili e oggetti ingombranti, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc...) che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) Procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;
- e) Procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) Lanciare, distribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, volantini o simili, tranne che in occasione di manifestazioni aventi carattere religioso, politico o sindacale e di cui sia data preventiva comunicazione al Sindaco. Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- g) Detenere o allevare all' interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l' igiene pubblica ed il rumore;
- h) Tenere porcili;
- i) Tenere nell' abitato depositi di letame, che deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido e liquido. . Sono consentiti in deroga modesti depositi (non superiori a metri cubi 2) di letame maturo (deposto da almeno 6 mesi) e concime a esclusivo servizio degli orti e giardini. In questo caso i depositi devono essere situati sul fondo nella posizione la più distante possibile dalle abitazioni circostanti e coperti;

- j) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno di mt. 100 da qualsiasi abitazione, eccezion fatta per le “case sparse” e in contesti prettamente rurali e per le attività di imprenditoria agricola.
Inoltre, è consentita in deroga la concimazione con letame maturo (deposto da almeno 6 mesi) in modesta quantità per le attività degli orti e giardini, anche a distanze inferiori ai mt. 100.
- k) Il getto libero da fonti di servizio, anche verso l’interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l’eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua;
- l) Stendere panni all’esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per l’intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all’esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l’altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;
- m) Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell’autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e coinvolgimento dei gas di scarico;
- n) Sospendere l’attività di cantiere edile senza le opportune protezioni e recinzioni. S’intende sospesa l’attività edilizia connessa a provvedimenti edilizio-urbanistici scaduti o a seguito di ordinanze;
- o) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi, piste ciclo-pedonali;
- p) Accendere fuochi sia all’interno sia all’esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto;
- q) Tenere nell’abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplosivi oltre le quantità occorrenti per i fabbisogni domestici;
- r) Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio.

ART. 9

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d’uso pubblico, nei corsio specchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. In particolare quale norma assoluta di decoro prevale il divieto di abbandono o di incuria dei beni di rilevante valore artistico e ambientale .
2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d’uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l’attività di cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in

posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di impresa (commerciale, artigianale e industriale) in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia e lavaggio del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili ed i titolari di esercizi pubblici, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia e del decoro del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che siano stati depositati.
10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 10

RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uso collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

E' comunque vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nel territorio comunale. In tal caso i trasgressori sono perseguibili ai sensi del D.Lvo n. 22/1997 (Decreto Ronchi), mentre

per la trasgressione degli altri punti verrà applicato il Regolamento delle sanzioni amministrative comunali.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo che nei giorni di raccolta.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata:
 - vetro, lattine e scatolette;
 - indumenti;
 - carta, cartone, giornali, libri e riviste;
 - pile esauste;
 - farmaci scaduti;
 - imballaggi e contenitori di plastica;devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di piccolo volume, devono essere collocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani soltanto nella mattina del giorno previsto per la raccolta;
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che indicherà giorno, ora e luogo di deposito. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. E' vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.
9. L'utilizzo dei contenitori del sistema di raccolta rifiuti è riservato ai cittadini residenti o domiciliati ad Avigliana, oppure a coloro che vi svolgono attività produttive o commerciali. E', inoltre, consentito ai turisti il conferimento negli appositi contenitori unicamente dei rifiuti prodotti sul territorio del comune. Per contro è vietato il conferimento di rifiuti urbani da parte di cittadini residenti od operanti in altri Comuni.

ART. 11

SPURGO POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE

1. Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati ed autorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.

ART. 12

SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art.9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve ed è esteso ai proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti i propri stabili.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 13

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse e gli eventuali ambienti porticati, in buono stato di conservazione, procedere alla loro manutenzione ed al rifacimento delle coloriture.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino del decoro.
3. Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità.

ART. 14

ATTIVITA' INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, le stesse sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge:
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le Chiese di qualsiasi Culto è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte è consentita la vendita di fiori e su autorizzazione del Sindaco di altri prodotti di particolare interesse culturale ed artigianale purché nell'ambito di manifestazioni autorizzate.
4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che sia effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5. L'interdizione stabilita al comma 1, non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.
6. All'interno dell'area cimiteriale è vietato turbare la quiete del luogo, in particolare con l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche. E' pure vietato introdurre animali, nonché l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri e di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 15

DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) Danneggiare la vegetazione
 - b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante
 - c) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione
 - d) Calpestare le aiuole
 - e) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco
 - f) Il gioco della palla
 - g) Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco
 - h) Introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione di quelli autorizzati, dei portatori di handicap e delle auto di servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

ART. 16

DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della

loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di utilizzare l'apposito servizio di raccolta domiciliare prevista per il verde, sfalci e potature.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 9, del Regolamento. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Le bruciature di sterpaglie ben essiccate, derivanti da sfalci e da residui di potatura ottenuti in fondi posti all'interno dei centri abitati, devono avvenire a distanza di almeno 10 m dalle strade e 10 m dalle abitazioni poste sui fondi confinanti. La Polizia Municipale ordina lo spegnimento dei fuochi che arrecano molestie e propone al Sindaco i provvedimenti atti a proibire a tempo determinato o indeterminato i bruciamenti in zone particolari del centro abitato. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si fa riferimento agli art. 9-10 della L.R. 32/98. In alternativa od in integrazione agli abbruciamenti, l'Amministrazione Comunale può emettere particolari disposizioni, allegate al presente regolamento, per disciplinare raccolta e trasporto, ai luoghi di compostaggio o di biotriturazione, dei residui degli sfalci, potature e simili.

Non possono essere bruciati i vegetali o parte di essi che hanno subito trattamenti con pesticidi; parimenti è proibito bruciare plastica, gomma ed anche solo residui di oli, vernici, solventi e medicinali.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 17

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari di tali aree non devono limitarne l'uso;
 - c) I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) Le aree di proprietà privata non recintate.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di ordine pubblico, igiene e, ove riguardino parchi, giardini, aree pedonali o di particolare interesse paesaggistico, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre, al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
9. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, lo stesso vale per i terreni privati occupati per estensione di quelli pubblici.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 18

OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici, privati o di uso pubblico è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione.
2. Tale autorizzazione è vincolata alla verifica della sicurezza delle strutture e degli impianti che saranno verificati con le seguenti modalità:

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, con la richiesta di una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno;

Per i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva compresa tra 200 e 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori, a seguito del parere favorevole della commissione comunale di vigilanza;

Per i locali cinematografici o teatrali, gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva superiore a 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000spettatori, a seguito parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza;

3. In presenza di una pluralità di richieste, riferite allo stesso periodo e luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione ed al contenuto di interesse pubblico delle domande.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. In occasione di manifestazioni, in zone non servite da servizi pubblici, il concessionario del suolo dovrà attrezzare l'area con idonei servizi igienici mobili di uso gratuito, lo stesso in occasione di manifestazioni di lunga durata o di prevedibile forte afflusso; l'amministrazione si riserva di cedere in uso, ai responsabili delle manifestazioni, propri servizi igienici mobili.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, ad eccezione delle manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune di Avigliana, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati; l'ammontare dell'importo è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è prevista; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 19

OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacoli viaggianti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate con specifico Regolamento Comunale.

ART. 20

OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Tale norma può trovare applicazione anche nei confronti di associazioni, singoli cittadini che si avvalgano della concessione di gestione, in

comodato, di specifiche aree verdi o punti verdi come disciplinati dalla deliberazione quadro approvata con provvedimento di Giunta Comunale n.ro 151 del 13 Agosto 2002.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini, associazioni, enti che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata dalla medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.
5. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a titolo di liberalità dai soggetti indicati ai commi precedenti dovranno essere autorizzati dall'amministrazione e non potranno dar luogo a indennizzi di sorta.

ART. 21

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto previsto dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso Comunale e previo parere della C.I.E.C.

ART. 22

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente al fine di consentire ove occorra la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento è effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. I ripristini non eseguiti nei termini indicati o mal eseguiti dalle ditte interessate, saranno fatti d'Ufficio dal Comune di Avigliana ed a carico degli interessati.

ART. 23

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

ART. 24

OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio Comunale Competente, con l'indicazione del luogo, delle dimensioni e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio Comunale Competente restituisce il provvedimento autorizzatorio.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

ART. 25

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

ART. 26

OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 27

OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalla C.I.E.C. e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è temporanea e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 28

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre mt. 1 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 70 dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. Il suolo pubblico soggetto all'Autorizzazione deve essere costantemente tenuto pulito.
7. Le insegne e cartelli pubblicitari degli esercizi commerciali e pubblici devono essere redatti in termini e forma decorosa. Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

ART. 29

OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art.15 e quanto disposto dall'art.30 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, e su aree appositamente individuate a tale scopo, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

ART. 30

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Nel territorio del comune di Avigliana possono svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo B rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
- b) i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A rilasciata da un Comune della Regione Piemonte;
- c) le aziende agricole esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, che ne abbiano fatta apposita comunicazione al Comune sede dell'azienda agricola.

Nell'esercizio del commercio in forma itinerante le soste – ove consentito – devono essere effettuate per il tempo necessario a servire la clientela, e non possono essere comunque superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

La vendita dei prodotti di cui al settore alimentare è soggetta alle vigenti norme in materia di igiene e sanità, ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Al termine dell'occupazione, per la quale non è richiesta la specifica autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, è fatto obbligo al titolare di provvedere alla pulizia dell'area interessata, che dovrà essere lasciata completamente sgombrata da eventuali rifiuti.

Le aree vietate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 31/03/98, n. 114, sono individuate con apposito specifico atto.

ART. 31

MESTIERI GIROVAGHI

A nomadi ed a girovaghi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e destinate, è consentita la sosta con le loro carovane, sull'intero territorio comunale, per un periodo massimo di 48h. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli viaggianti.

TITOLO IV
SULLE ACQUE INTERNE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

ART. 32

BALNEAZIONE

1. La balneazione sul Lago Grande è regolamentata con apposita ordinanza del Sindaco in seguito all'emissione da parte della Regione Piemonte del "Decreto per l'individuazione delle zone utilizzabili e non utilizzabili ai fini balneari";
2. Durante la balneazione in acque libere vige l'obbligo per i bagnanti di dotarsi di apposita boa di segnalazione da tenere fissata al corpo;
3. La balneazione è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
4. La balneazione sul lago Piccolo è vietata.

Art. 32 BIS

ATTIVITA' SUBACQUEA

1. Le immersioni si possono praticare solo sul Lago Grande da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto secondo le norme e le regole di sicurezza vigenti che normano tale attività.
2. E' vietato praticare immersioni: a) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica ed ambientale e nei siti di riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna;
3. Il divieto di cui al comma precedente, non si applica:
 - in caso di soccorso
 - per esigenze di monitoraggio o ricerche scientifiche debitamente autorizzate dall'Ente Parco
 - nell'esercizio dei compiti propri di Protezione ambientale o della Protezione civile e nelle relative attività di esercitazione

ART. 33

CONTROLLO DEI LIVELLI DI MINIMA DEL LAGO GRANDE

Al fine di scongiurare situazioni di rischio naturalistico, oltre a garantire condizioni di sicurezza del percorso lungo il Lago, compresi i pontili galleggianti, a fronte del prelievo irriguo estivo viene confermata la titolarità del Comune di Avigliana a far valere le condizioni stabilite con convenzione approvata con deliberazione CC 375/89 e sottoscritta tra il Comune medesimo ed il Consorzio delle Gerbole per le seguenti azioni di controllo :

1. osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare 28/2/1963 nro 30862 di repertorio e precisamente sino a quota – 2,00 m. sotto la soglia della paratoia interposta tra il lago Grande ed il suo emissario canale Naviglia.
2. Interruzione, in presenza di particolari situazioni climatiche, del prelievo di acque prima del raggiungimento del livello minimo sopra indicato con preavviso di almeno 5 giorni, confermando nell'unica quota assoluta derivata dall'indicazione del precedente disciplinare

del 1920 il livello di massima piena al valore di 345,35 slm , di stramazzo al valore di 345,60 slm e di minima al valore di 343,35 .

Parte delle attività di controllo e vigilanza proprie attribuite al Comune dai su richiamati atti di regolazione potranno essere delegate all'Ente Parco Naturale con apposita convenzione che salvaguardi gli interessi diffusi in materia di invaso e svaso del Lago Grande .

ART. 34

NAVIGAZIONE FLUVIALE E LACUALE

1. Sui fiumi comunali e sul Lago Piccolo è vietata la navigazione.
2. Sul bacino lacustre del Lago Grande sono consentite tutte le attività previste dal Regolamento di Navigazione sulle Acque dei Laghi di Avigliana del 30.03.1983 dell'Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SUI PERCORSI LUNGO I LAGHI

ART. 35

DISCIPLINA DEL PERCORSO LUNGO IL LAGO GRANDE

1. l'utilizzo della pista è riservato ai pedoni con eventuali biciclette purché a mano. Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio della pista.
2. la gestione della pista è effettuata direttamente dal Comune oppure, in forma delegata, dall'Ente Parco, da Associazioni sportive nautiche, dagli operatori commerciali o associazioni onlus. Essa potrà anche essere parzializzata per tratte individuali e riconoscibili;
3. la responsabilità dei gestori in via principale sarà limitata a :
 - garantire l'apertura e chiusura dei cancelli
 - effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria delle tratte assegnate
 - individuare eventuali situazioni di rischio comunicandole immediatamente al Comune.
4. Ai gestori commerciali sarà consentivo l'utilizzo in comodato delle tratte della pista a loro assegnate anche fuori dall'orario normale tramite accesso diretto dall'esercizio commerciale; tale estensione dell'orario di utilizzo non dovrà andare oltre l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale stesso.

I gestori commerciali dovranno provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli assegnati in competenza, al mantenimento decoroso del percorso (pulizia, svuotamento cestini, taglio del verde, asportazione dei detriti di battigia e di risacca), all'individuazione di situazioni di rischio da segnalare tempestivamente al Comune. Gli orari e modalità di utilizzo dovranno essere disciplinati con specifiche scritture private.

In caso di mancato accordo per l'utilizzo in comodato della tratta assegnata oltre il normale orario di utilizzo , il diritto di accesso diretto dovrà conformarsi a specifica autorizzazione comunale per l'installazione dei cancelli previo corrispettivo annuo da determinarsi su base annuale e da versarsi al Comune.

Potrà essere individuata e definita diversa forma gestionale attraverso iniziative di finanza di progetto attraverso attività di "buona pratica" per profili connessi alla manutenzione del verde, alla rinaturalizzazione idrobiologia, all'innovazione della fruibilità ambientale, turistica e di immagine.

5. L'accesso pedonale è consentito tutti i giorni, fatte salve eventuali limitazioni imposte dal Comune, anche in accordo con l'Ente Parco, in casi di necessità ed urgenza e/o manutenzione. L'orario di fruizione è regolato da specifico provvedimento del Sindaco. Delle suddette limitazioni all'accesso è data in ogni caso adeguata informazione.
6. La pista e i pontili sono sottoposti a vigilanza da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento tramite il sistema di informazioni visive, consigli diretti, prescrizioni e divieti, azioni di controllo dei flussi, al fine di evitare ogni possibile rischio di caduta, condizioni di sovraccarico, azioni di molestia e disturbo tenendo conto dei seguenti elementi di attenzione:
- divieto di massimo assembramento in punti concentrati (distanza media tra utenza mt, 1,5),
 - divieto di utilizzo in presenza di forte vento o forti precipitazioni atmosferiche
 - obbligo di rispettare la capienza massima di 100 persone sul pontile grande e di 30 sul pontile piccolo
 - obbligo di accompagnamento per mano e di vigilanza dei bambini sotto i 12 anni
 - l'uso del pontile e' sconsigliato a chi soffre mal di mare per il naturale "effetto barca";
7. Lungo il percorso della pista sono vietati:
- i tuffi;
 - l'avvicinamento alla battigia (limite di sicurezza da avvicinamento 0,50 m dall'argine) salvo che per le operazioni di sport nautico;
 - le molestie, i rumori, l'accensione di fuochi e comportamenti che possano provocare cadute accidentali nel lago, danneggiamenti , usi impropri alle strutture ed alle dotazioni di sicurezza;
 - l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, compresi i mozziconi di sigari e sigarette;
 - l'esercizio della pesca sui pontili;
 - relativamente alla conduzione di cani vige l'obbligo di tenere i medesimi al guinzaglio, con Kit al seguito per l'immediata asportazione delle deiezioni;
 - andare in bicicletta, se non condotta a mano;
 - eseguire attività assimilabili alla guerra simulata;
 - l'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, che deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, attività e manifestazioni autorizzate.

ART. 36

DISCIPLINA DEL PERCORSO LUNGO LAGO PICCOLO

1. La gestione della pista potrà essere effettuata direttamente dal Comune oppure delegando l'Ente Parco dei Laghi, gli operatori commerciali o le associazioni. Essa potrà quindi essere parzializzata per tratte individuali e riconoscibili ;
2. All'Ente Parco sono riconosciuti e richiesti interventi di straordinaria manutenzione quali la piantumazioni di siepi, migliorie del fondo ecc. a condizione che essi siano mantenuti in efficienza dal parco stesso tramite intese dirette semplificate.
3. E' vietato il parcheggio sulla pista.

SEZIONE III

DISPOSIZIONE SULLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO IMBARCAZIONI

ART. 37

LICENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL NOLEGGIO

1. Chi intende esercitare l'attività di noleggio di natanti non a motore deve indirizzare formale richiesta, in regola con la legge sul bollo, al Sindaco, previo ottenimento del preventivo parere dell'Ente parco.
2. Chi intende esercitare attività di noleggio di natanti non a motore deve dimostrare, mediante idonea documentazione, di possedere specifiche capacità professionali, nonché di aver conseguito il brevetto di salvamento e di disporre di idonei mezzi di salvataggio.
3. L'attività di cui al presente articolo deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza, senza possibilità di rappresentanza.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 38

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A., e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

ART. 39

LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonte anche potenziale, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6, salvo casi eccezionali per emergenze o autorizzati dall'amministrazione comunale.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un periodo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART. 40

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale che il livello sonoro, delle emissioni propagate all' esterno, rispetti sempre i limiti previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 41

ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 22 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano in ogni modo effettuati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20 esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nei giorni festivi non possono essere eseguiti lavori di rimozione e demolizione pavimenti e rivestimenti
6. L'utilizzo di strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, motodecespugliatori, ecc.... deve avvenire alle ore 8 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi.

ART. 42

STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 43

SCHIAMAZZI NOTTURNI

1. Dopo le ore 23 è vietato cantare e suonare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie.
2. Ripetuti interventi degli organi di vigilanza a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali.
3. Relativamente ai rumori molesti derivati da veicoli stradali si richiamano le limitazioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento attuativo, oltre alle limitazioni stabilite dal Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune.

ART. 44

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto disciplinato dal nuovo Codice della strada e il suo regolamento attuativo, i proprietari di veicoli stradali sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo nei limiti di legge con durata del segnale complessivamente non superiore a tre minuti primi anche se intermittente.
2. Tale disposizione si applica anche per i dispositivi anti-intrusione fissi in immobili la cui durata del segnale acustico non potrà essere superiore a 15 minuti di esercizio continuo.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 45

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 46

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E SINANTROPA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.15, lett. b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. E' vietato somministrare alimenti a colombi e piccioni.

ART. 47

DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto ed a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che utilizzi animali in detenzione e/o l'esibizione dei medesimi in spettacoli che siano in contrasto con le loro necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa di intimidazione e sofferenza.

3. Il bestiame che transita sul suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e sterco. Le mandrie ed i greggi devono essere accompagnati, attraverso l'abitato da personale sufficiente e capace. Nel centro abitato devono seguire le vie periferiche, con divieto di utilizzo di quelle centrali.

ART. 48

ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non sia rispettata, l'animale verrà posto sotto custodia presso un canile autorizzato, con spese a carico del proprietario.

ART. 49

MANTENIMENTO DEI CANI

Si rimanda al Titolo III del Regolamento sulla tutela ed il benessere degli animali, articoli dal 15 al 24.

ART. 50

ANIMALI LIBERI

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.
2. In caso di smarrimento i cittadini sono tenuti a rivolgersi agli specifici servizi presenti sul territorio (canile sanitario, azienda sanitaria locale).

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART. 51

SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di un adeguato numero di servizi igienici in relazione alla tipologia di attività ed al numero di posti a sedere, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 3/R/41-12938 del 5/07/2004.

ART. 52

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore.
2. Nell'atrio degli stabili deve essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico del responsabile funzionamento caldaia.
3. Nell'atrio degli stabili deve essere affissa copia del Regolamento Condominiale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 53

ABROGRAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvati nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme cogenti del presente Regolamento o con esso incompatibili.